

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 262-A)

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE)

(RELATORE FERRARI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SERENI, MILILLO, AIMONI, CIANCA, BOCCASSI, DI PRISCO, BOSI, CHIOLA, PALUMBO Giuseppina, DE LEONARDIS, DE LUCA Luca, GAIANI, GIACOMETTI, GRAMEGNA, MAMMUCARI, MARCHISIO, RISTORI, MASCIALE, MENCARAGLIA, SCAPPINI, BITOSSO, PELLEGRINI, RUGGERI, SACCHETTI e SPEZZANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1958

Comunicata alla Presidenza il 10 maggio 1961

Schema quadriennale di finanziamento per la riconversione della coltura granaria
e per il riordinamento culturale

ONOREVOLI SENATORI. — A lunga distanza di tempo, dall'8 luglio 1959, quando cioè ebbi l'onore di riferire, in seno all'8^a Commissione, oralmente e diffusamente sul disegno di legge in esame, dopo moltissimi eventi che nel frattempo si sono verificati, non è facile, almeno per me, relatare per iscritto a distanza di due anni circa.

In quell'occasione ebbi ad esprimere parere contrario, che oggi devo pur confermare; mancavano, come ancora mancano, i pareri della 1^a e 2^a Commissione di questo alto Consiglio e dai quali avrei potuto attingere motivi ed argomenti per confermare il parere contrario espresso innanzi all'8^a Commissione, la quale, a mio mezzo, pur apprezzando le ragioni addotte dagli onorevoli presentatori, ha convenuto con me che il disegno di legge in esame rimane assorbito nel suo insieme dal disegno di legge n. 1513: « Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura » presentato dal Governo e testè approvato in sede referente dalla 8^a Commissione, così come pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

Il disegno di legge in esame parte dalla premessa della crisi agraria che attraversa il nostro Paese aggravata (secondo i presentatori) dall'entrata in vigore del Trattato del M.E.C. mentre è da tutti conclamato, affermato e riconosciuto che la crisi agricola è mondiale ed investe, come abbiamo avuto occasione di apprendere dalla stampa ed in forma veramente eclatante, anche i Paesi dell'U.R.S.S.

Viene richiamata l'attenzione del Senato su un solo aspetto, cioè sulla riconversione della coltura granaria, su un diverso ordinamento produttivo che interessa tutte le aziende, dalle piccole alle medie ed anche alle grandi, per conoscere cosa si potrà coltivare invece del grano e comunque rendere questa coltura più redditizia allo scopo di sostenere la concorrenza internazionale.

Viene rilevata altresì la necessità della ricerca dei mezzi finanziari per poter procedere alle trasformazioni colturali per opere di irrigazione, costruzione di stalle e silos, acquisto ed allevamento di bestiame ed altro e per sopperire ai minori redditi di

lavoro; si tratta quindi di adeguato finanziamento per l'esecuzione di tali opere.

E dopo una lunga diatriba e condanna veramente inconsulta, prendendo lo spunto da una relazione male interpretata del senatore Angelo De Luca sul disegno di legge di assunzione a carico dello Stato degli oneri derivanti dalle gestioni ammasso del grano per le campagne 1954-1958, si ritiene rovinoso per la finanza statale il sistema di finanziamento del prezzo politico del grano attraverso la gestione ammassi della Federconsorzi.

Gli onorevoli presentatori si propongono di « affrontare il problema storico e decisivo della nostra agricoltura » di adeguamento al livello moderno europeo con opere che presentino un interesse pubblico, opere che assicurino un maggior reddito ed un più stabile assorbimento di mano d'opera.

V'è da obiettare che il disegno di legge in esame nei suoi articoli non risolve tale problema, rimanendo le proposte come affermazioni teoriche e generiche, poichè l'intervento statale è concretizzato, sia nella forma di contributo in conto capitale, sia in quella di concorso nel pagamento degli interessi sui mutui, fra le altre, dalle seguenti leggi in vigore:

il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (articolo 43 e seguenti), in virtù del quale gli agricoltori singoli od associati possono ottenere dallo Stato contributi in conto capitale nella spesa per opere di trasformazione fondiaria commisurati a percentuali varie;

la legge 24 giugno 1958, n. 637, che prevede interventi per favorire la conversione di colture tradizionali a sistemi ed indirizzi produttivi di maggiore redditività oppure destinate a creare le premesse necessarie per ottenere migliori condizioni di vita delle popolazioni rurali;

la legge 5 luglio 1958, n. 1760, e successive modificazioni, che consente il ricorso a prestiti di esercizio per le necessità di conduzione e dotazioni aziendali ed a mutui per l'esecuzione di opere di trasformazione fondiaria;

la legge 27 ottobre 1951, n. 1280, che prevede la concessione di mutui per l'ese-

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cuzione di opere di rapida produttività limitatamente ai territori dell'Italia meridionale ed insulare;

la legge 28 luglio 1952, n. 949, che prevede la concessione, a basso tasso d'interesse, di prestiti per l'acquisto di macchine agricole e mutui per la costruzione d'impianti irrigui ed edifici rurali;

la legge 1 febbraio 1956, n. 53, che consente la concessione di prestiti di esercizio per l'acquisto di scorte vive e morte per la piccola proprietà contadina, assistiti dal concorso statale negli interessi;

la legge 8 agosto 1957, n. 777, che prevede la concessione di prestiti e mutui per l'acquisto di animali, attrezzature agricole, mangimi e di quanto altro possa occorrere per l'allevamento di animali da carne e del pollame, nonché per la costruzione e sistemazione di impianti di magazzinaggio, lavorazione, e commercio dei prodotti;

oltre quanto previsto e contemplato nel piano quinquennale di sviluppo per l'agricoltura (disegno di legge n. 1513) che contempla e richiama finanziando e richiamando ben 37 leggi vigenti che favoriscono tutta l'agricoltura.

In aggiunta ai su esposti richiami e considerazioni di carattere generale, dall'esame delle varie disposizioni previste nel presente disegno di legge, peraltro non organiche e spesso non chiare e manchevoli, si osserva:

1) l'aumento della percentuale del contributo in conto capitale (previsto dall'articolo 2) per la eventuale perdita dei frutti subita in conseguenza dell'esecuzione delle opere per la riconversione colturale per tutto il periodo necessario all'esecuzione delle opere stesse e fino a che queste non diano un utile effetto economico non può essere accettato perchè verrebbe introdotto il pericoloso principio di indennizzare danni che l'operatore sopporta in funzione di un miglioramento volontario e per il quale gli sono accordate contribuzioni da parte dello Stato. A parte il fatto della difficoltà nell'applicazione e la genericità con la quale la proposta è formulata. Occorrerebbe, infatti, procedere (nè è indicato l'organo statale)

alla stima dei prodotti perduti in un lasso di tempo la cui durata è in funzione di un termine che potrebbe essere determinato solo ricorrendo a valutazioni induttive e su elementi presunti;

2) nè è accoglibile la proposta che il contributo venga concesso, nel caso di più coltivatori in forma associata, « al nome di chi ne abbia assunto la rappresentanza », poichè tale disposizione contrasta con le norme di diritto privato in materia di persone giuridiche;

3) non è previsto l'organo che deve provvedere alla concessione e liquidazione del concorso statale nel pagamento degli interessi su mutui ed al relativo controllo;

4) non appare utile e tanto meno necessaria la triplice ripartizione, che, tra l'altro, richiederebbe notevole perdita di tempo, proposta nell'articolo 4, dei fondi stanziati;

5) non è accoglibile la proposta prevista dall'articolo 5 che attribuisce ad un Comitato, istituito in ogni Comune, la maggior parte dei compiti, che vanno dalla ricezione delle domande di contributo alla « ripartizione delle somme tra gli interessati » ed al controllo dell'esecuzione delle opere, per cui, in definitiva, sarebbe detto organismo ad applicare la legge, mentre l'organo statale l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, dovrebbe soltanto esprimere il parere sulle domande e ripartire fra i Comuni i fondi assegnati alla provincia dal Comitato provinciale per l'agricoltura.

D'altronde nessun controllo è previsto sull'erogazione dei contributi.

A ciò si aggiungano le considerazioni di ordine finanziario:

1) non è possibile accertare la disponibilità delle somme occorrenti;

2) il sistema delle spese differite su esercizi successivi a quelli in corso è ancora oggetto di attenti studi allo scopo di adeguarlo ad un'esatta interpretazione dell'articolo 81 della Costituzione;

3) inammissibile è l'indennizzo per la perdita dei frutti, salvo ad esaminare la possibilità di una maggiorazione di contributo in rapporto alla qualità e quantità delle

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

spese, e precisamente alla loro onerosità, e che comunque è prevista nelle varie leggi, data la elasticità della misura di contributo;

4) nè infine è ammissibile l'anticipo di somme per lavori non fatti, perchè manca evidentemente la garanzia.

Onorevoli colleghi, nel momento attuale si tratta di studiare nel miglior modo possibile il serio e notevole problema degli indirizzi produttivi dell'agricoltura tenendo presenti quelle che sono le reali prospettive di mercato. Chi determina il mercato ai giorni nostri è il consumatore con i suoi gusti e le sue preferenze, mutevolissimi nel tempo e nello spazio. Ottiene successo, quindi, soltanto il produttore che sa preventivamente, ed in base a studi concreti e a valutazioni esatte e scrupolose, interpretare il desiderio del consumatore di ogni età, di ogni condizione sociale, di ogni Paese.

Attualmente l'orientamento dei consumi è profondamente diverso rispetto a uno o due decenni fa. Unanimemente si riconosce che, essendo cambiate le liste dei consumi, per operare una seria politica di riconversioni culturali sarà necessario orientare la produzione verso ciò che il consumo interno ed estero richiede. In definitiva si tratta di ritornare a quella situazione produttiva più naturale dalla quale l'Italia si è allontanata trent'anni fa in seguito ad una poco idonea politica cerealicola e alla conseguente stasi del settore della zootecnia.

Il processo delle riconversioni in agricoltura non interessa solo il mercato, non solo i prodotti, ma giunge ad interessare le infrastrutture, gli equilibri esistenti tra i fattori della produzione, i rapporti esistenti tra questo e i rimanenti settori produttivi. Lo studio del mercato quindi, che sarà comunque approfondito non solo su basi na-

zionali, ma anche e soprattutto su basi, più che regionali, ambientali, va seguito da studi ma soprattutto da ben distribuite esperienze che puntualizzino gli squilibri di questi rapporti, di queste situazioni, ed indichino le strade per la soluzione.

Il processo produttivo deve quindi tendere in ogni ambiente ad ottenere le produzioni più rispondenti alle vocazioni ambientali, ai costi più bassi, in maniera che i costi di produzione e le quantità prodotte raggiungano l'equilibrio con le quantità domandate, ai prezzi che la domanda stessa è disposta ad offrire. Anche in questo settore la legge della marginalità è sempre presente e sempre deve essere considerata.

Questi ed altri problemi sono stati affrontati ed in particolare risolti dal predetto disegno di legge n. 1513 ed a tal uopo i primi articoli danno un ampio quadro dei bisogni urgenti dell'agricoltura italiana; il Governo, vigile, è intervenuto, come non mai, con un piano di finanziamento di ben 550 miliardi!

Molti problemi dell'agricoltura nelle specifiche necessità d'intervento per le sue multiformi peculiarità e nei suoi specifici bisogni rimangono da risolvere, ma sono convinto che la prossima Conferenza dell'agricoltura li completerà e questa sarà a noi di guida per ridare agli operatori agricoli la necessaria fiducia per dirimere il divario di reddito tra agricoltura ed industria, tra nord e sud, per contenere nei giusti limiti l'emigrazione ed il pauroso abbandono delle campagne, che aggrava l'impovertimento delle zone depresse.

Pertanto si esprime parere contrario alla approvazione del presente disegno di legge.

FERRARI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Allo scopo di promuovere l'efficienza produttiva delle aziende agricole attraverso il riordinamento e la riconversione colturale ed un più razionale assetto della coltura granaria, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere contributi sulle spese e sugli interessi dei mutui per le opere, da compiersi nei quattro anni successivi alla emanazione della presente legge, che diano luogo alla introduzione di sistemi di rotazione più razionali, ad un migliore equilibrio tra le colture, a coltivazioni più intensive e tali da richiedere un maggiore e più stabile assorbimento di lavoro.

Art. 2.

Ai coltivatori diretti ed alle cooperative di lavoratori agricoli, che a qualunque titolo conducono fondi rustici, il contributo viene concesso nella misura percentuale, di cui al successivo terzo comma, rispetto alla spesa effettivamente sostenuta, aumentata dalla eventuale perdita di frutti subita in conseguenza della esecuzione delle opere per la riconversione colturale per tutto il periodo necessario alla esecuzione delle opere stesse, e fino a che dette opere non diano un utile effetto economico.

Qualora più coltivatori diretti si uniscano in cooperativa od in altra forma associativa per eseguire le opere in modo più coordinato o per opere che interessino più fondi, il contributo è concesso al nome di chi ne abbia assunto la rappresentanza.

La percentuale del contributo, di cui al precedente primo comma, è così commisurata: il 50 per cento se l'azienda interessata è ubicata in zona agraria di pianura, il 70 per cento se in zona agraria di collina e l'80 per cento se in zona agraria di montagna o comunque nel Mezzogiorno d'Italia e nelle Isole.

Art. 3.

Ai conduttori di aziende, che non siano coltivatori diretti, è concesso un contributo sugli interessi dei mutui per le opere previste dalla presente legge, nella misura del 4 per cento.

I mezzadri, i coloni parziari ed i compartecipanti hanno diritto ad un contributo pari all'80 per cento dell'eventuale spesa o perdita di frutto per il periodo necessario alla esecuzione delle opere di riconversione colturale e fino a che dette opere non diano un utile effetto economico.

Art. 4.

I fondi stanziati dalla presente legge sono ripartiti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste tra le regioni, e da ciascun Comitato regionale per l'agricoltura, istituito con decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 987, tra le provincie.

L'Ispettore provinciale dell'agricoltura ripartisce i fondi assegnati tra i comuni della provincia, in relazione alle domande di contributo presentate.

Art. 5.

In ogni Comune è istituito un Comitato comunale dell'agricoltura, costituito dal sindaco che lo presiede e dai rappresentanti di ciascuna categoria agricola esistente nel Comune (conduttori di aziende, coltivatori diretti, lavoratori agricoli associati in cooperativa, mezzadri e coloni, compartecipanti).

I rappresentanti delle categorie agricole sono nominati dal Consiglio comunale, per due terzi dalla maggioranza e per un terzo dalla minoranza.

Il Comitato comunale dell'agricoltura trasmette le domande di contributo all'Ispettore agrario provinciale per il parere tecnico, ripartisce le somme assegnate al Comune tra gli interessati che hanno avuto

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

parere favorevole dall'Ispettore agrario provinciale e controlla l'esecuzione delle opere ammesse a contributo.

Art. 6.

Per le domande di contributo avanzate da coltivatori diretti e dalle loro cooperative sino ad un importo non superiore a lire 500.000, è sufficiente la domanda motivata contenente altresì la specificazione delle opere da eseguire, le modalità e i tempi di esecuzione.

In tutti gli altri casi, la domanda deve essere accompagnata dal piano tecnico e finanziario.

Per i coltivatori diretti e per le cooperative di lavoratori agricoli il versamento della somma concessa a titolo di contributo viene concesso per il 20 per cento come anticipo, e per il restante viene rateizzato in rapporto all'avanzamento dei lavori.

Art. 7.

Nel caso di mancata o parziale esecuzione delle opere ammesse a contributo, l'interessato incorre nella perdita del contributo stesso e può essere obbligato al rimborso totale o parziale delle somme già percepite.

Art. 8.

Le migliorie determinate nel fondo dalle opere ammesse a contributo danno diritto per gli affittuari, le cooperative di conduzione e le cooperative concessionarie di terre incolte, al rimborso del valore delle migliorie eseguite, senza alcuna deduzione dell'importo del contributo ricevuto.

Art. 9.

Gli Istituti bancari che esercitano il credito agrario sono autorizzati ad eseguire, in favore dei coltivatori diretti e delle cooperative tra lavoratori agricoli che ne facciano richiesta, operazioni di mutui, ratei, o in forma mista per un periodo di tempo

non superiore a dieci anni, per il finanziamento delle opere, entro i limiti dell'ammontare complessivo delle spese previste nel piano ed ammesse al contributo statale.

Per detti mutui la Banca d'Italia è autorizzata a riscontare, a favore degli Istituti di credito agrario, le somme concesse.

Per detti mutui i coltivatori diretti non sono tenuti a rilasciare le garanzie reali previste dalla legislazione sul credito agrario, salvi i privilegi di cui all'articolo 2766 del Codice civile.

Art. 10.

Qualora in una azienda agraria si renda necessario il riordinamento e la riconversione colturale al fine di ricondurla ad una situazione di normalità, e il conduttore di essa non provveda nei modi previsti dalla presente legge, i mezzadri, i coloni ed i compartecipanti dell'azienda possono presentare all'Ispettore agrario provinciale un piano di riordinamento e di riconversione colturale.

L'Ispettore agrario provinciale, ove riconosca l'utilità del piano e il conduttore dell'azienda non intenda darvi attuazione, trasmette d'ufficio il piano alla Commissione prevista dall'articolo 1 della legge 18 aprile 1950, n. 199, affinché essa provveda nei limiti della sua competenza, assegnando la azienda in concessione ai lavoratori presentatori del piano.

Art. 11.

Per far fronte agli oneri previsti dalla presente legge, e tenuto conto dei minori oneri derivanti:

a) dalla limitazione dell'ammasso del grano per contingente ai soli coltivatori diretti, alle cooperative tra lavoratori agricoli, ai mezzadri e coloni, ai compartecipanti;

b) dalla graduale riduzione del contingente di ammasso del grano;

c) dalla graduale riduzione del prezzo di ammasso per il contingente annuale;

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

negli anni successivi all'esercizio in corso, sarà fatta iscrizione negli stati di previsione del Ministero dell'agricoltura, della somma di lire 30 miliardi per l'esercizio 1959-60, di lire 40 miliardi per l'esercizio 1960-61, di lire 50 miliardi per l'esercizio 1961-62, di lire 60 miliardi per l'esercizio 1962-63.

Per la spesa dell'esercizio 1958-59 si provvede mediante prelievo della somma di 20 miliardi di lire dal fondo speciale accantonato presso il Ministero del tesoro.

Le somme, di cui ai precedenti commi, eventualmente non utilizzate nell'esercizio saranno portate in aumento delle disponibilità degli esercizi successivi.

Art. 12.

I fondi stanziati dalla presente legge sono destinati per l'importo di lire 150 miliardi ai contributi per le aziende condotte da col-

tivatori diretti e da cooperative di lavoratori agricoli, fermo restando che la metà dei fondi in tal modo attribuiti è riservata ad aziende del Mezzogiorno d'Italia e delle Isole; per i restanti 50 miliardi, ai contributi sugli interessi dei mutui contratti da conduttori di aziende agricole non coltivatori.

Art. 13.

In relazione ai commi *b)* e *c)*, dell'articolo 11 ed ai fini della determinazione del contingente, del prezzo d'ammasso del grano, e delle spese di gestione di ammasso è istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste una Commissione consultiva composta dai rappresentanti di tutte le organizzazioni nazionali dei coltivatori diretti, dei lavoratori della terra e degli imprenditori agricoli.